

CENTRO DI MEDIAZIONE S.R.L.

IL REGOLAMENTO DELL'ORGANISMO

Art. 1) AMBITO DI APPLICAZIONE

1) Ai sensi degli Art. 2 e 5 del Dlgs. 28/10 così come modificato ed integrato dalla legge 9 agosto 2013 nr. 98 di conversione del decreto legge 21 giugno nr. 69 il presente regolamento è applicabile alla mediazione per la conciliazione di controversie civili e commerciali relativi a diritti disponibili, provenienti all'organismo medesimo da volontà delle parti, o per il tramite di una clausola contrattuale e/o statutaria , o per legge e/o su invito degli organi giurisdizionali. In conformità all'oggetto Societario, il presente regolamento contempla ogni tipo e metodologia di ADR ivi compreso l'arbitrato.

2) Il presente regolamento si applica in quanto compatibile , ai procedimenti di mediazione e conciliazione disciplinati da leggi speciali.

3) Le parti che partecipano alle sessioni di mediazione sono invitate a farsi assistere da un legale di fiducia. Al medesimo si richiede intento collaborativo e rispetto della volontà del proprio assistito al fine di poter raggiungere l'accordo conciliatorio soddisfacente degli interessi anche dell'assistito medesimo. I rappresentanti delle parti comunque dovranno essere muniti di delega con pieni poteri. La verifica dei pieni poteri sarà preliminare all'inizio della sessione di conciliazione.

Art. 2) DOMANDA DI MEDIAZIONE

1) la domanda di mediazione pur mantenendo elasticità nel metodo formale deve contenere i seguenti dati:

a) i dati identificativi delle parti, i dati identificativi di eventuali loro rappresentanti con attestazione scritta della procura che ne chiarisca gli effettivi limiti;

b) la descrizione dei fatti e delle questioni controvertite e ben chiara la domanda che si vuol far valere;

c) indicazione del valore della controversia

d) i dati identificativi dell'eventuale difensore che assisterà alle sessioni;

Altri dati saranno indicati in modelli standard forniti dall'ODM e potranno

riguardare: copia della clausola di mediazione (se contenuta in contratti o Statuti oggetto di lite) o del verbale con cui l'autorità Giudiziaria delega l'organismo al tentativo di mediazione, richiesta nelle controversie in materia di responsabilità derivante dalla circolazione di veicoli e natanti e di responsabilità medica che il mediatori formuli la proposta.

2) la domanda deve essere depositata presso la Segreteria dell'ODM posta nella sua sede legale con qualunque strumento idoneo a comprovare l'avvenuta ricezione (raccomandata a.r., mail certificata, fax, a mani dietro timbro ricevuta).

Nel caso in cui una domanda sia depositata presso una sede secondaria o una sua Sezione locale eventualmente strutturata sul territorio nazionale, il Responsabile della sede dovrà senza indugio trasmettere la domanda alla sede legale qualora chi intenda adire l'organismo si trovi su quella parte di territorio.

3) Con il deposito dell'istanza si ha accettazione tacita del presente regolamento e delle indennità di cui alle tabelle allegate.

4) La segreteria di cui all'art. 3) del Centro di Mediazione s.r.l., contatta la controparte, non oltre 15 giorni dal deposito dell'istanza stessa, al fine di ottenerne l'assenso a partecipare alla procedura di mediazione. Se, non diversamente specificato nel contratto tra le parti, il termine ragionevole entro cui deve pervenire la risposta all'invito a partecipare alla procedura di mediazione è di 3 giorni prima dell'incontro di mediazione. In accordo con la parte istante, pur tuttavia, tale termine può essere ulteriormente abbreviato.

5) In ogni caso il procedimento di mediazione potrà avere inizio solo dopo la sottoscrizione da parte del mediatore designato della dichiarazione di imparzialità di cui all'art. 14, II comma, lettera a) del D.lgs. nr. 28/2010.

Art. 3) LA SEGRETERIA

1) La Segreteria dell'ODM amministra il servizio di mediazione.

2) Ogni procedimento è tenuto e registrato in via informatica seguendo ordine cronologico e con i dati identificativi delle parti, l'oggetto della lite, il mediatore designato, la durata del procedimento e l'esito. L'archivio informatico riguarderà anche le procedure conciliatorie che si svolgono nella sede secondaria e nelle altre sedi o unità locali.

Compiti della segreteria:

a) verifica della conformità delle istanze di mediazione ai requisiti di cui al

presente regolamento e provvedere all'annotazione di cui al capoverso 2

b) provvedere alla riscossione delle spese di avvio procedura e delle spese di mediazione che debbono essere versate dalla parte istante al momento del deposito della domanda e dalla parte aderente al momento che si presenta alla sessione conciliativa. Le spese di avvio della procedura così come le indennità di mediazione verranno corrisposte tramite assegno bancario o a mezzo bancomat(poss) anche per le sedi secondarie. Il pagamento in contanti è ammesso nei limiti della legislazione vigente.

3) La segreteria provvede a comunicare alla parte istante dando atto della ricezione dell'istanza, il nominativo del mediatore designato, la data ed il luogo dell'incontro di mediazione;

4) All'altra/e parti: la domanda di mediazione, il nominativo del mediatore designato, la data ed il luogo dell'incontro di mediazione, con l'invito a comunicare almeno quattro giorni prima dell'incontro la propria adesione. Deve altresì comunicare che l'incontro, anche in sua assenza avrà comunque luogo con tutte le conseguenze di legge anche ai sensi dell'art. 8 , comma V , D.lgs. nr. 28/2010.

E' prevista l'informativa di cui ai benefici fiscali ex artt. 17 e 20 del Dlgs n. 28/10 e l'avvertimento che ai sensi dell'art. 8 Dlgs 28/10 il giudice può desumere dalla mancata partecipazione al procedimento argomenti di prova ai sensi dell'art. 116, comma 2 C.p.c.

Le sedi del Centro di Mediazione S.r.l. restano chiuse nel periodo che va dal 20 luglio al 31 agosto di ogni anno. Negli altri mesi il servizio sarà garantito. E' prevista in altri periodi la supplenza del Presidente in caso di sua assenza. Circa le operazioni ordinarie potrà farsi sostituire temporaneamente da un Socio, con delega scritta.

Le istanze o domande di mediazione pervenute nel periodo di cui sopra si intendono sospese e verranno esaminate alla riapertura degli Uffici. La Segreteria in sede di sessione conciliativa consegnerà alle parti una scheda di valutazione che appositamente compilata verrà ritirata a procedura espletata ed inviata al Ministero di Grazia e Giustizia.

Art. 4) SEDE DI SVOLGIMENTO PROCEDIMENTO MEDIAZIONI

Il Centro di mediazione S.r.l. ha sede legale/amministrativa presso l'ufficio sito in

Montecatini Terme, Via G. Obedan, n. 4. Ivi è la segreteria tenuta alle incombenze di cui al precedente Art. 3. Le sessioni di mediazione avranno luogo nel medesimo edificio e negli altri ambiti a ciò idonei (unità locali, sedi temporanee e sedi distaccate dell'Organismo, che dovranno presentare i requisiti di idoneità e garantire la richiesta riservatezza) e comunicati alle parti nei modi di cui sopra. Il Centro di mediazione S.r.l. si avvale della sede secondaria di Firenze stabilita nello Studio Notarile Dr. Notaio Giuseppe Petrina, sito in Via Pier Capponi, n. 42, e nelle altre sedi che saranno via, via costituite e accreditate dal Ministero della Giustizia. E' prevista, infatti, l'associazione con altre sedi in tutto il territorio nazionale per favorire la capillarità del servizio prestato dal Centro di Mediazione S.r.l.

Art. 5) FUNZIONI E DESIGNAZIONE DEL MEDIATORE-

1) Il mediatore assiste le parti nella ricerca di un accordo che esse reputino soddisfacente per la composizione della controversia; nel far ciò adopera le proprie tecniche tese a tale raggiungimento. Può chiedere di avvalersi di ausiliari e/o co-mediatori scelti in base alle effettive capacità dal responsabile dell'organismo(circa gli esperti tecnici, qualora non vi sia accordo tra le parti per la scelta,l'organismo orienta le parti medesime verso gli elenchi di Ctu tenuti presso la cancelleria del Tribunale competente) o da chi ne fa le veci. Il mediatore è tenuto al corretto e sollecito adempimento dell'incarico secondo la tempistica adottata dalla normativa vigente e dal codice etico cui sono sottoposti i mediatori del Centro di mediazione S.r.l. in particolare si fa riferimento all'obbligo per le materie cui la mediazione è prevista quale condizione di procedibilità del termine finale di tre mesi.

2) In nessun caso il mediatore svolge attività di consulenza sull'oggetto della controversia o sui contenuti dell'eventuale accordo, salvo la verifica della conformità alle norme imperative e all'Ordine Pubblico in collaborazione con i legali che assistono le parti in mediazione.

3) Il mediatore viene scelto dal Presidente dell'Organismo o di chi ne fa le veci. Ciò previa attento esame dei requisiti di legge per l'esercizio della professione di mediatore che comunque è svolto successivamente all'iscrizione negli elenchi. L'iter valutativo riguarda altresì i mediatori che sotto la denominazione Centro di Mediazione S.r.l. prestano fisicamente la propria opera presso le sedi secondarie.

In tal caso il Presidente potrà delegare detto incarico a responsabili in loco o a soggetti in propria vece.

Per materie altamente specializzanti che richiedono maggiore competenza tecnica e/o giuridica la scelta volgerà ad iscritti a ciò qualificati, così come per le liti transfrontaliere. Per queste ultime sarà richiesto il bilinguismo Italiano/Inglese.

E' contemplata l'ipotesi di elenchi di mediatori specializzati in materie di elevato valore tecnico/giuridico.

4) Il Mediatore può anche essere indicato di comune accordo da tutte le parti coinvolte nel procedimento di mediazione, restando salva comunque la facoltà dell'Organismo di valutarne le competenze professionali e i requisiti di imparzialità rispetto al singolo affare di mediazione che dovrà trattare.

5) Ai sensi del novellato articolo 7 , comma 5 del Decreto del Ministero della Giustizia nr. 180/2010 , la Centro di Mediazione s.r.l. istituisce e ne cura l'aggiornamento dell'Elenco dei propri mediatori, suddividendone la composizione in base alla specifiche competenze professionali possedute , anche in relazione alla tipologia di laurea universitaria posseduta.

Il Presidente dell'Organismo o chi ne fa le veci sceglierà inderogabilmente il mediatore nell'elenco specifico, in base alla competenza professionale posseduta relativa al caso da trattare.

E' comunque sempre assicurata una rotazione negli incarichi di mediazione tra i vari mediatori accreditati.

6) Il mediatore deve eseguire la sua prestazione professionale singolarmente e sottoscrivere la dichiarazione di imparzialità all'atto di accettazione dell'incarico.

7) Le parti possono con giustificato motivo richiedere la sostituzione del mediatore in qualsiasi momento del procedimento, così come attraverso motivazione il mediatore potrà per iscritto rinunciare all'incarico. L'organismo provvederà alla sua sostituzione, se riterrà motivata e sorretta da giusta causa la richiesta.

Art. 6) INCOMPATIBILITA' E IMPARZIALITA' DEL MEDIATORE

1) Il mediatore non può essere nominato quando non è terzo rispetto a tutte le parti. Deve essere soggetto indifferente.

2) Il mediatore deve essere terzo per l'intero svolgimento del procedimento di mediazione.

- 3) Il mediatore deve comunque comunicare alle parti ogni circostanza di fatto e ogni rapporto che possa incidere sulla propria indipendenza ed imparzialità.
- 4) Il mediatore non può quindi assumere diritti o obblighi connessi con gli affari trattati in conciliazione. Non deve avere e nemmeno aver avuto in precedenza rapporti giuridico/patrimoniali con le parti e i propri difensori né legami di parentela o affinità.
- 5) Il mediatore, all'atto dell'assunzione dell'incarico dichiara per iscritto la propria imparzialità(ed indipendenza) all'affare da trattare oggetto di lite e la propria indifferenza rispetto alle parti e ai difensori rispettivi. Le parti possono sempre richiedere la rimozione del mediatore parziale.
- 6) In caso di acclarata mancanza di imparzialità, il presidente o chi ne fa le veci, provvede a rimuovere il mediatore ed a sostituirlo con altro. Solo qualora la parzialità sia da ritenersi minimale e con l'accordo delle parti il mediatore può non essere rimosso ed iniziare e/o continuare il procedimento. Solo l'Organismo ha il potere di valutazione della gravità e modula le sanzioni potendo giungere sino alla revoca dell'incarico del conciliatore imparziale o che violi il dovere di riservatezza.
- 7) I mediatori sono tenuti al rispetto degli Obblighi formativi e di aggiornamento professionale fissati dalla normativa vigente. Sono tenuti, altresì, al rispetto di tutte le norme contenute nel presente regolamento. L'Organismo vigilerà attentamente sul rispetto degli obblighi sopra indicati, e nel caso ne ravvisi una loro violazione o inosservanza potrà rimuovere il mediatore dagli Elenchi accreditati presso il Ministero della Giustizia.

7) RISERVATEZZA

- 1) Il procedimento di mediazione è riservato. Chiunque operi nell'ambito dell'organismo di mediazione e viene per tale ufficio a conoscenza di informazioni coperte da confidenzialità è tenuto al segreto ed al massimo riserbo. Ciò vale altresì per ogni documento o atto utilizzato nell'ambito della mediazione(riservatezza esterna). Sono fatte salve quelle dichiarazioni ed informazioni che sarebbero state comunque acquisibili indipendentemente dalla procedura di mediazione(anche il c.d. notorio).
- 2) Il mediatore ha altresì l'obbligo della riservatezza interna, vale a dire che ciò che viene appreso nel corso degli incontri riservati non può essere riferito all'altra

parte senza espressa autorizzazione della parte dichiarante durante il Caucus.

3) Tutto ciò che viene appreso in mediazione è inutilizzabile nell'eventuale successivo processo. Nessuno può deporre testimonialmente su quanto appreso nel procedimento di mediazione.

4) Il mediatore è assoggettato alla norma di cui all'art. 200 del c.p.p. che prevede il segreto professionale.

8) PROCEDIMENTO DI MEDIAZIONE-PROPOSTA-

1) Il mediatore conduce l'incontro senza formalità di procedura utilizzando le tecniche di comunicazione in suo possesso e sentendo le parti a sua riservata ed esclusiva discrezione in sessione congiunta e/o separata.

2) Può egli stesso decidere circa il numero degli incontri, fatte salve quelle materie che per l'esigua consistenza patrimoniale o la facile risoluzione di conflittualità è da ritenersi sufficiente una sola sessione. Le sessioni sono di 1 ora cadauna salvo diverso motivato avviso del mediatore.

3) per le materie di cui all'art. 5 del D.lgs. 28/10 si fa espressamente rinvio alla medesima disposizione normativa quanto ai tempi, alle modalità di inizio ed alle tabelle delle indennità (tariffario ministeriale). Idem quanto alla mediazione delegata.

3 bis) E' prevista la mediazione telematica on-line da applicarsi a specifiche materie anche in relazione al valore economico della lite.

4) Per la conciliazione volontaria anche convenzionalmente prevista a mezzo clausole sui Contratti e/o sugli statuti delle società commerciali, l'organismo fissa tempi e modi di espletamento adeguati alle fattispecie concrete. Si fa altresì rinvio alle tabelle dell'organismo medesimo circa l'indennità (v. tariffario per conciliazione volontaria).

5) Se raggiunto dalle parti l'accordo viene formato il processo verbale della cui stesura è auspicata la collaborazione fattiva dei legali delle parti. Il mediatore deve fare la proposta di risoluzione qualora le parti lo richiedano congiuntamente.

6) Il mediatore rende, in quest'ultimo caso edotte le parti delle conseguenze di cui all'art.13 del Dlgs. 28/10 in caso di mancato accoglimento della proposta.

7) La proposta non può essere effettuata in violazione di norme imperative o dell'Ordine Pubblico.

8) La Segreteria, o il mediatore stesso, comunicano alle parti per iscritto ed in forma comprovante l'avvenuta ricezione la proposta formulata da quest'ultimo.

9) Le parti fanno pervenire al mediatore, per iscritto ed entro sette giorni, l'accettazione o il rifiuto della proposta. In mancanza di risposta nel termine, la proposta si ha per rifiutata.

9) CONTROVERSIE IN MATERIA E DI RESPONSABILITA' MEDICA E SANITARIA, CONTRATTI BANCARI E FINANZIARI.

1) nelle controversie in materia di contratti bancari e/o finanziari e in quelle di responsabilità medica e/o sanitaria, il mediatore può formulare la proposta anche se la richiesta sia unilaterale. Ciò dovrà però essere preventivamente richiesto ed inserito nell'istanza e/o reso noto prima dell'inizio delle sessioni di mediazione. Se gli elementi per cui è lite e gli interessi delle parti sono chiari, il mediatore può fare la proposta anche in caso di mancata adesione dell'altra parte o anche in assenza personale della medesima.

10) CONCLUSIONE DEL PROCEDIMENTO DI MEDIAZIONE

1) Il procedimento si conclude:

- a) nel caso di mancata partecipazione di una o più parti;
- b) quando le parti raggiungono l'accordo;
- c) quando le parti non aderiscono alla proposta del mediatore;
- d) quando il mediatore non ritiene utile proseguire il procedimento;
- e) decorsi i 3 mesi dalla proposizione della domanda per la mediazione obbligatoria o decorso il periodo previsto dall'organismo per la mediazione volontaria e/o contrattuale. Il termine dei 3 mesi è comunque derogabile dalle parti le quali si assumeranno la responsabilità di tale superamento esonerando l'Organismo e il mediatore dalla eventuali conseguenze.

Se è raggiunto un accordo, il mediatore con la collaborazione dei legali delle parti forma processo verbale al quale è allegato il testo dell'accordo medesimo.

Se la conciliazione non riesce, il mediatore forma processo verbale con l'indicazione dell'eventuale proposta formulata.

Il verbale è sottoscritto dalle parti e dal mediatore, il quale certifica l'autografia della sottoscrizione delle parti o la loro impossibilità di sottoscrivere. Nello stesso verbale, il mediatore dà atto della mancata partecipazione di una delle parti al procedimento di mediazione.

In denegata ipotesi di sospensione o cancellazione dell'Organismo dai registri

ministeriali le procedure di mediazione pendenti a quel momento saranno restituite alle parti con restituzione altresì dei compensi percepiti a quello stato effettivi.

Il processo verbale è depositato presso la segreteria dell'organismo e di esso è rilasciata copia alle parti che lo richiedono, solo nel caso di pagamento integrale delle indennità dovute. Le parti hanno, comunque, sempre diritto di accesso agli atti del procedimento (e ciascuna a quelli personali e riservati) e possono farlo valere mediante richiesta scritta che pervenga alla Segreteria dell'Organismo. Le parti possono vietare all'Organismo di rilasciare o di far visionare senza il loro assenso alla controparte determinati atti o documenti ad eccezione dell'istanza di mediazione o documenti provenienti da registri pubblici o da liti pendenti di fronte all'Autorità Giudiziaria.

Gli oneri fiscali derivanti dall'accordo raggiunto sono assolti dalle parti.

Al termine del procedimento ciascuna parte è tenuta a compilare la scheda di valutazione del servizio di mediazione predisposta dall'Organismo e consegnata ad inizio procedura.

11) INDENNITÀ E SPESE AVVIO PROCEDIMENTO

1) l'indennità comprende le spese di avvio del procedimento, di mediazione e il compenso dovuto ai mediatori.

2) La parte istante all'atto del deposito della domanda dovrà versare a titolo di rimborso spese avvio procedura la somma di € 40 (quaranta//00) oltre Iva;

3) E' prevista una prima fase (detto primo incontro) di fronte al mediatore, nella quale il medesimo informa le parti delle caratteristiche, dei costi, dei benefici del procedimento di mediazione. Il mediatore ha la massima libertà in tale fase di iniziare la procedura di mediazione ascoltando le parti e i rispettivi legali, anche in sessioni riservate. Esaurita tale fase le parti possono decidere di proseguire nel procedimento o dichiarare non mediabile o conciliabile la vertenza. In tale caso sono dovuti, solo i diritti di segreteria (o spese di avvio);

4) Nel caso in cui le parti forniscano risposta positiva di voler proseguire nella procedura saranno dovute le indennità di cui al tariffario dell'Organismo, nella misura dei due terzi ciascuna parte qualora non si raggiunga l'accordo, e della tariffa piena aumentata di un quarto nel caso in cui la procedura si concluda con

un accordo. Tali indennità dovranno essere corrisposte celermente dalle parti, in caso di rinvio all'esito del nuovo incontro, o subito dopo la fine del procedimento. L'Organismo non rilascerà né gli originali né alcun verbale nel caso di mancato pagamento delle indennità.

5) La parte chiamata, all'atto della sua adesione e comunque prima che abbia inizio la sezione conciliativa dovrà versare alla segreteria dell'organismo la stessa quota pari ad € 40(quaranta//00), oltre Iva. Il mancato pagamento di tale cifra implica la non adesione al procedimento di mediazione.

6) Prima della sessione conciliativa finale le parti sono tenute in solido al pagamento dell'indennità residua prevista dalle tabelle allegate (tabelle per la conciliazione obbligatoria e per la conciliazione volontaria).

7) per le materie di cui all'art.5 D.lgs. nr. 28/2010 si fa riferimento alle tabelle per la conciliazione obbligatoria previste dalla legge (tabelle ministeriali come da ultimo Decreto Ministeriale nr. 145/2011). Per le materie di cui all'art. 2 D.lgs. 28/2010 si allega diversa tabella (tabella per la conciliazione volontaria).

8) Secondo il dettato di legge è prevista nei casi di cui al succitato art. 5 la decurtazione di 1/3 per i primi sei scaglioni, e della metà per i restanti in ipotesi di adesione di tutte le parti al procedimento di mediazione ma di accordo conciliatorio mancato e prosecuzione oltre la prima fase di cui al comma 3) del presente articolo. E' previsto, altresì, il solo aumento di 1/4 della tariffa intera nel solo caso di successo della mediazione.

9) per le materie di cui alla conciliazione volontaria l'indennità sarà aumentata sino ad $\frac{1}{4}$ in caso di accordo. Rimarrà quella di base in caso di mancato accordo, senza riduzioni.

10) L'indennità dei mediatori è fissata nella misura del 30 % del corrisposto a tale titolo dalle parti al netto delle imposte in caso di mancato accordo , e del 40% in caso di accordo , sempre su quanto elargito dalle parti al netto degli aumenti e sarà corrisposta ai medesimi dall'Organismo entro 60gg dall'effettivo pagamento.

11) L'Organismo si riserva di differire e/o sospendere tale scadenza di pagamento in caso di inadempienza delle parti alla corresponsione delle indennità di mediazione. Nulla sarà dovuto al mediatore nel caso in cui la procedura si

concluda ai sensi del comma 3) del presente articolo.

12) Le spese di mediazione indicate sono dovute in solido da ciascuna parte che ha aderito al procedimento.

13). Ai fini della corresponsione dell'indennità, quando più soggetti rappresentano un unico centro d'interessi si considerano come un'unica parte. Sotto tale profilo la decisione spetta al Presidente dell'Organismo .

14). Gli organismi diversi da quelli costituiti dagli enti di diritto pubblico interno stabiliscono gli importi di cui al comma 3, ma restano fermi gli importi fissati dal comma 4, lettera d), per le materie di cui all'articolo 5, comma 1, del decreto legislativo. Resta altresì ferma ogni altra disposizione di cui al presente articolo. l'indennità comprende le spese di avvio del procedimento, di mediazione e il compenso dovuto ai mediatori.

15) L'Organismo, al fine di diffondere e di agevolare il ricorso alla mediazione in ogni sua forma, si riserva la possibilità, tramite apposite convenzioni con soggetti pubblici o privati, di ridurre le tariffe sia della conciliazione obbligatoria (derogando ai minimi) , sia della conciliazione volontaria, assicurando obbligatoriamente una parità di trattamento dei soggetti coinvolti nelle procedure di mediazione.

12) FORMAZIONE CONTINUA

1) L'organismo conformemente alla normativa e allo scopo del Centro di Mediazione S.r.l., promuove l'aggiornamento e formazione continua dei mediatori anche attraverso interazioni con strutture organizzate e dietro la propria egida. Tali organizzazioni collegate favoriranno la formazione continua e l'approfondimento nelle materie specializzanti devolvibili alla conciliazione.

2) L'organismo provvederà anche a promuovere il tirocinio assistito per i propri mediatori anche con accordi con altri organismi operanti sul territorio nazionale.

13) MODIFICA DEL REGOLAMENTO

1) Il presente regolamento ha validità e deve essere rispettato dall'Organismo inteso come sede principale e da tutte le sedi secondarie e/o unità locali dislocate sull'intero territorio Nazionale. Il medesimo regolamento non è modificabile salvo autorizzazione ministeriale a tal scopo richiesta e ottenuta.

14) RINVIO A DISPOSIZIONI DI LEGGE.

1) in caso di lacunosità del presente regolamento ed in ipotesi di conciliazioni ex art. 5 Dlgs. 28/10, si applicheranno le disposizioni di cui al medesimo Dlgs. 28/10 e dei Decreti Ministeriali numeri 180/10 e 145/2011 e successive modifiche ed integrazioni.

Centro di Mediazione s.r.l.